

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 651 del 7 ottobre 2003

DIRETTIVE CEE IN MATERIA PIM FEOGA FSE - Emanazione del "Regolamento regionale per la disciplina degli aiuti alle piccole imprese, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, concessi in applicazione delle misure 1.10, 2.2 e 5.2 del Por Campania 2000-2006".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visti

- la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, la quale prevede che i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali);

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 (relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali);

- gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", GUCE C74 del 10/03/98, modificato il 09/09/2000 GUCE C258

- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese);

- la "Raccomandazione 96/280/CE" della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle Piccole e Medie Imprese (GUCE L 107 del 30/4/1996);

- la "Raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003);

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Reg. (CE) n. 2355 del 27/12/2002;

- il Regolamento (CE) n.1145/2003 della Commissione del 27/6/2003 che modifica il regolamento (CE) n.1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali

- l'art. 3 della Legge Regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 relativa a "Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001"

- la deliberazione di Giunta Regionale n.2016 del 6 giugno 2003 che ha approvato il "Regolamento regionale per la disciplina degli aiuti alle piccole imprese, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, concessi in applicazione delle misure 1.10, 2.2 e 5.2 del POR Campania 2000 - 2006" in applicazione dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11 agosto 2001;

EMANA

Il seguente:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE, OPERANTI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI, CONCESSI IN APPLICAZIONE DELLE MISURE 1.10 2.2 E 5.2 DEL POR CAMPANIA 2000 - 2006
(ESENTATO DALLA NOTIFICAZIONE IN CONFORMITA' AL REG. CE N. 70/01)**

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il nuovo regime di agevolazioni della Regione Campania, istituito ai sensi dell'art.3 della legge regionale 11 agosto 2001 relativo ai regimi di aiuto in esenzione, per le Piccole Imprese operanti nei settori dell'artigianato del commercio e dei servizi nell'ambito delle misure 1.10, 2.2 e 5.2 del POR Campania 2000 - 2006.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi nell'ambito delle misure 1.10, 2.2, 5.2 del POR Campania 2000 - 2006, a favore delle piccole imprese che esercitano attività artigianali, commerciali e di servizio, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla Legge 381/91. Esso non si applica agli aiuti alle imprese operanti nel settore turistico che ricadono nel campo di applicazione del regolamento regionale previsto per questo specifico settore.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli aiuti nei settori della siderurgia e dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica;

b) gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del Trattato CE;

c) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

d) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

e) gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla GUCE C288 del 09.10.1999;

f) i così detti "aiuti di importo elevato" come definiti all'art.6 del Regolamento CE n.70/2001 (GUCE L 10, 13.01.2001, pg.33);

g) gli aiuti concessi nell'ambito della regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12.01.01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

h) gli aiuti concessi nell'ambito di strumenti della programmazione negoziata.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese di cui all'articolo 1;

b) "piccola impresa", l'impresa così definita nella "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" (GUCE L 107 del 30.4.1996, pag.4); ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di piccola impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea adottata il 6/5/03. (v. allegato 1 al presente regolamento)

e) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di

un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;

d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento, indicato dalla CE, applicabile al momento della concessione;

f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;

g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

h) "beneficiari finali" (così come definiti all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

i) "soggetti istruttori", i beneficiari finali, ovvero altri soggetti convenzionati a norma dell'art.12 del presente regolamento;

j) "destinatari finali", le imprese che fruiscono degli aiuti.

k) "investimento iniziale" l'investimento necessario alla realizzazione di un programma di investimenti come definito all'articolo 6 con esplicita esclusione di spese per scorte e spese di funzionamento.

Art. 4

Oggetto dell'aiuto

1. Gli aiuti concessi alle piccole imprese ai sensi del presente regolamento hanno di norma ad oggetto l'investimento produttivo "investimento iniziale".

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono avere ad oggetto, inoltre, l'acquisizione di servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non sono continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

3. Non possono essere concessi aiuti a progetti di investimento avviati prima che il richiedente abbia presentato domanda di accesso ai finanziamenti.

Art. 5

Forma ed intensità dell'aiuto

1. Ai sensi del presente regolamento, in riferimento all'articolo 4 comma 1, sono concessi aiuti per investimenti materiali e/o immateriali, nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale, nella misura massima del 35% in Equivalente Sovvenzione Netta - ESN, maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL trattandosi di aiuti alle piccole imprese.

2. Nel caso di aiuti per l'acquisizione di servizi reali, in riferimento all'articolo 4 comma 2, l'intensità massima, nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale, non può essere superiore al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL.

3. Le imprese richiedono le agevolazioni nell'ambito della misura massima consentita dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei massimali che saranno specificati nei bandi attuativi.

4. Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) e in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.

5. il calcolo delle agevolazioni è effettuato dai Beneficiari Finali sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e viene indicato nei decreti di concessione. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione.

L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

6. Ai sensi dei precedenti commi si stabilisce che:

a) il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione Europea;

b) per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;

c) l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. Le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitali alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

7. Il destinatario deve partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto minimo al netto di qualsiasi aiuto - del 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile.

Art. 6

Programma di investimento

1. Il programma di investimenti da agevolare, considerate le finalità di ciascuna misura, può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale (connessa o meno con un programma di delocalizzazione), l'ampliamento e adeguamento, l'ammodernamento e riqualificazione, la riconversione, la riattivazione, la razionalizzazione, la ristrutturazione di una unità locale esistente.

2. A fini dell'applicazione del comma 1 si considera:

a) "realizzazione di una nuova unità locale", il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva. Nel casi connessi al cambiamento della localizzazione di una unità locale esistente, detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale; in questi casi le nuove unità locali dovranno operare negli stessi settori di attività delle unità soggette a processi di delocalizzazione. Non sono ammissibili programmi di mera delocalizzazione;

b) "ampliamento e adeguamento", il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;

c) "ammodernamento e riqualificazione", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

d) "riconversione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;

e) "riattivazione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;

f) "razionalizzazione", il programma diretto alla ottimizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

g) "ristrutturazione", il programma diretto al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

Art. 7

Settori ammissibili

1. Ai fini del presente regolamento sono agevolabili i programmi di investimento presentati da piccole imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, e quelli riferiti alle attività delle cooperative sociali. Sono escluse le imprese operanti nel settore turistico in quanto soggette al regolamento regionale del settore specifico.

2. Ai sensi del presente regolamento si fa riferimento al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 relativo all'attività effettiva svolta o prevista nell'unità locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che:

a) al macrosettore "artigianato", nell'ambito delle attività ammissibili, sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese artigiane esercenti attività comprese alla sezione D della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;

b) al macrosettore "commercio e servizi" nell'ambito delle attività ammissibili, sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese commerciali e di servizi esercenti attività comprese alle sezioni G, I, K, N ed O della suddetta Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;

e) alla tipologia "cooperative sociali" sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di pertinenza, ovvero servizi socio - sanitari ed educativi ed attività economiche in genere.

3. Dettagliate indicazioni sui settori e sulle attività ammissibili saranno fornite per ciascuna misura dai bandi attuativi del presente regolamento.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle le tipologie di spesa previste nel Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006 per ciascuna misura e per ciascun settore di attività, sono considerate ammissibili, ai fini del presente regolamento, le spese di investimento per immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all'acquisto - e all'acquisizione mediante locazione finanziaria - di beni e servizi, nella misura in cui questi ultimi sono necessari alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni, previste nell'ambito di un programma di investimenti di importo massimo di E 700.000,00.

2. Le spese ammissibili riguardano in particolare quelle relative alle seguenti voci:

- a) progettazione e studi;
- b) terreni;
- c) fabbricati, opere murarie ed assimilate;
- d) impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- e) immobilizzazioni immateriali.

3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. Sono ammissibili le sole spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione non sono ammesse. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte e le spese di funzionamento.

4. Le spese relative alle progettazioni e studi comprendono le seguenti categorie di spese:

- a) progettazione ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- b) direzione lavori;
- c) studi di fattibilità tecnico -economico-finanziaria;
- d) oneri per le concessioni edilizie;
- e) collaudi di legge,
- f) prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

5. Le spese di cui al comma 4 sono riconosciute fino ad un valore massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili. In particolare, si stabilisce che le spese relative allo studio di fattibilità tecnico-economico -finanziaria sono ammissibili nella misura massima del 2%.

6. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

7. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del presente regolamento a condizione che:

a) sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;

b) il costo dell'acquisto del terreno non superiore il 10% del costo totale degli investimenti in capitale fisso;

c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca una certificazione nella quale si confermi che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi ed incontestabili.

8. Le spese relative alle opere murarie ed assimilate possono comprendere le seguenti voci: restauro, ristrutturazione e riqualificazione di immobili, impianti generali, spese per allacciamento alle reti esterne, strade, piazzali, recinzioni.

9. E' ammessa la costruzione di nuovi fabbricati nel solo caso di iniziative miranti al cambiamento della localizzazione dell'unità locale esistente in ragione dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla misura 5.2 del POR Campania 2000 - 2006.

10. Costituisce una spesa ammissibile anche l'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) purché sia direttamente connesso alle finalità dell'investimento e a condizione che:

a) una certificazione, fornita da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attesti che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa vigente;

b) l'immobile non abbia beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento dell'acquisto da parte del Fondo FESR;

c) l'immobile mantenga la destinazione assegnata per un periodo di cinque anni a partire dalla concessione del contributo;

d) l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto;

e) Nel caso in cui i fabbricati o il terreno sia di proprietà di una pubblica autorità esso deve essere acquisito secondo una delle due seguenti procedure:

e.1 la vendita da parte della pubblica autorità è conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente;

e.2 la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti. Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il bene immobile a quel prezzo, potrà essere consentito uno scarto massimo, del 5% rispetto a tale valore d'origine.

11. L'ammontare massimo delle spese relative alle opere murarie ed assimilate varia a seconda del settore di riferimento, anche se le stesse in linea generale non possono essere superiori al 50% dell'investimento complessivo. Specifiche per ciascun settore, e per ciascuna misura, saranno dettate dai bandi di attuazione.

12. Per le piccole imprese operanti nel settore dei servizi e del commercio valgono le condizioni di ammissibilità di cui ai commi precedenti con le seguenti specificazioni:

a) le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui risultino pertinenti e congrue. A tale riguardo la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq. per addetto;

b) le spese relative alla voce opere murarie ed assimilate non possono superare il 30% dell'investimento complessivo.

13. Le spese relative alla voce impianti ricomprendono quelle relative all'acquisto di macchinari, di impianti di produzione e di attrezzature (compresi mobili e attrezzature per ufficio). Sono, inoltre, spese ammissibili quelle relative ai sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali, operanti esclusivamente

nell'ambito dell'unità locale finanziata. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci c/o persone, fatta eccezione per specificità settoriali che saranno definite nei bandi attuativi.

14. U spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in EURO pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

15. Le spese relative ad investimenti immateriali sono ammesse alle agevolazioni a condizione che si tratti unicamente delle spese legate alla acquisizione di:

- a) brevetti;
- b) licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- c) conoscenze tecniche non brevettate (software, pacchetti informatici, etc.).

16. Gli attivi immateriali ammissibili sono soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che non siano trasferiti ad altre regioni. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

- a) essere sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
- b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- d) figurare all'attivo dell'impresa e restare nella struttura del destinatario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni.

17. Le spese relative all'acquisto di brevetti non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

18. Ai fini del presente regolamento non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;
- b) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni, di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di coniugi ovvero parenti o affini entro il terzo grado dei soci/associati stessi;
- c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e, comunque, ogni bene mobile tenuto all'iscrizione in appositi registri, salvo i casi previsti nei bandi attuativi;
- d) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate;
- e) le spese relative a commesse interne di lavorazione.

19. L'investimento deve essere conservato in Campania, ed i beni finanziati non possono essere ceduti dal destinatario a terzi, per almeno 5 anni dalla data dell'atto di concessione del finanziamento.

Art. 9

Acquisti attraverso la formula del leasing

1. I soggetti destinatari possano realizzare l'investimento attraverso la formula dell'acquisto in leasing. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing è ammissibile al cofinanziamento nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. E' ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore (leasing indiretto), che è il destinatario del cofinanziamento comunitario. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono l'ammontare della spesa ammissibile al cofinanziamento.

3. Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle indicate all'articolo 8.

4. I contratti di leasing indiretto che beneficiano dell'aiuto comunitario debbono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto.

5. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non può superare il valore di mercato del bene dato in leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.) non costituiscono spesa ammissibile.

6. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di leasing è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto di leasing supera la durata

dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento.

7. In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, l'utilizzatore si impegna a rimborsare all'autorità regionale (per accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo di leasing finanziato.

Art. 10

Regole di cumulo

1. Gli aiuti esentati dalla notificazione alla CE in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nella Carta degli Aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 - 2006 in Italia (GUCE C 175 del 24/6/2000). Tale livello per la Regione Campania è pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Netta - ESN, maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL nel caso di aiuti alle PMI.

2. Ai fini dei controlli relativi al rispetto delle regole di cumulo dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:

a) le imprese aspiranti destinatarie, che richiedono l'aiuto, presentano al beneficiario finale, ovvero altro soggetto convenzionato, una autocertificazione concernente gli eventuali benefici pubblici ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di finanziamento;

b) tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell'impresa destinataria, ad esclusione dei casi riferiti a soggetti esonerati per legge.

c) La Regione Campania istituisce un apposito registro regionale degli aiuti in esenzione, come previsto all'art.19 del presente regolamento.

Art. 11

Funzioni dei beneficiari finali

1. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti fra la Regione Campania ed i beneficiari finali, quando diversi dalla Regione stessa.

2. Ai beneficiari finali, per come individuati nel POR Campania e nel relativo Complemento di Programmazione, spettano le seguenti funzioni:

a) stabilire, in ragione delle somme disponibili, l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo concedibile, assicurando che il destinatario delle provvidenze partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25% almeno dell'ammontare dell'investimento stesso;

b) determinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione dei contributi, nell'ambito delle linee guida regionali per l'attuazione delle misure 1.10, 2.2 e 5.2;

c) implementare i criteri di priorità stabiliti nei Complementi di Programmazione al fine di favorire l'aggregazione delle imprese sul territorio e la realizzazione di forme integrate settoriali o territoriali, nonché la creazione di nuova occupazione, lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile e di quella del settore sociale;

d) predisporre, pubblicare e diffondere i bandi di gara che saranno emanati in virtù del presente regolamento;

e) eseguire l'esame formale delle domande ai fini della verifica di ammissibilità;

f) eseguire l'esame di merito delle domande e l'istruttoria delle pratiche ai fini della verifica di finanziabilità entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;

g) assegnare le risorse finanziarie ai destinatari finali;

h) curare il monitoraggio delle iniziative e gestire i rapporti con i destinatari finali;

i) redigere l'esposizione degli elementi per la valutazione dello stato di avanzamento dei finanziamenti;

j) stabilire le modalità per le verifiche amministrative, le ispezioni, i controlli e la revoca dei benefici di cui al presente regolamento, nonché le modalità per garantire il rispetto delle regole relative al cumulo;

k) stabilire le modalità per l'adeguamento automatico dei regimi di aiuto di cui al presente regolamento alle eventuali modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Art. 12

Convenzione con Soggetti esterni - Soggetti istruttori

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività istruttorie e di erogazione relative alle domande di agevolazione di cui al presente regolamento sono a carico dei beneficiari finali e possono essere affidate a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico- organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con apposita convenzione sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettante. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico dei beneficiari finali.

Art. 13

Procedure per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati con procedimento valutativo in riferimento al disposto del d.lgs. n. 123/98. L'Amministrazione regionale determina previamente, misura per misura, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare totale dell'intervento di cofinanziamento.

2. Il beneficiario finale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, la tipologia a "graduatoria" o a "sportello", e tutte le specifiche attuative delle operazioni di cofinanziamento, con apposito bando da pubblicare sulla Bollettino ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.

3. Nel procedimento a "graduatoria" la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, stilate sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, nel rispetto del dettato del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006 in riferimento alle singole misure.

4. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del beneficiario finale, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento, nonché di quanto previsto in sede di progettazione integrata e nelle linee guida regionali per l'attuazione delle misure 1.10, 2.2 e 5.2.

Art. 14

Condizioni e modalità di accesso agli aiuti

1. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando.

2. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o '

comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, quando il cumulo dei finanziamenti darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello massimo fissato dalla normativa comunitaria vigente. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.

3. In conformità con le disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorché quietanzati o pagati successivamente.

4. I bandi di attuazione del presente regolamento riporteranno i riferimenti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di ammissione agli aiuti, nonché l'elenco della documentazione necessaria, ed ogni altra specifica attuativa del presente regime di aiuti.

Art. 15

Erogazioni dei contributi

1. Le erogazioni del contributo sono effettuate dal beneficiario finale al massimo in tre quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa destinataria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione individuata negli apposti bandi attuativi del presente regolamento.

2. Le modalità di erogazione sono altresì individuate dai bandi attuativi nell'ambito delle indicazioni delle linee guida regionali per l'attuazione delle misure 1.10, 2.2 e 5.2;

3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente;

c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa secondo le disposizioni di legge in forma di relazione descrittiva della realizzazione del programma di investimenti, nonché da una perizia giurata sull'intero investimento resa da un tecnico abilitato. Le modalità specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate nei bandi attuativi del presente regolamento.

5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. I termini di realizzazione del progetto possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi. La proroga, opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del destinatario, deve essere preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dal soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande, o del programma di investimenti, sono tempestivamente comunicate al beneficiario finale che ha provveduto alla concessione del contributo, ai fini della valutazione di congruenza e dell'eventuale ammissibilità delle suddette variazioni, ovvero dell'emanazione di "opportune misure" da parte del beneficiario finale per consentire all'impresa destinataria di non incorrere nella revoca dei finanziamenti.

7. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a ride terminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 16

Controlli

1. Per i cinque anni successivi alla data dell'atto di concessione del finanziamento, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Campania, o altre istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Art. 17

Revoca delle agevolazioni

1. Il beneficiario finale provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria e richiamata all'articolo 10;

b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data dell'atto di concessione dell'agevolazione;

d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie, o per il giudizio di ammissibilità, abbiano subito variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati nei bandi attuativi del presente regolamento;

e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulta inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. U somme sono restituite con le modalità indicate negli atti di revoca.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

Art. 18

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del regime di aiuti disciplinato dal presente regolamento si provvede con le disponibilità esistenti nei capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio relativi all'attuazione del POR Campania 2000 - 2006 per le misure 1.10, 2.2 e 5.2.

Art. 19

Adempimenti della Regione Campania

1. Il presente regime di aiuti e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel suo ambito, rispettano tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE L 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuti regolamentato ed ogni singolo aiuto concedibile ai sensi del presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'art.88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del presente regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

3. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

4. La Regione Campania predispose e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del presente regolamento, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

Art. 20

Norme finali

1. I bandi attuativi possono prevedere eventuali riserve di fondi e/o limitazioni di spesa per aree geografiche regionali e per tipologie di attività, in funzione delle esigenze provenienti dai Progetti Integrati o dalle altre forme di programmazione integrata previste dal Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006.

Art. 21

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

7 ottobre 2003

Bassolino